COMUNE DI MASSA FERMANA

Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia **N° 54 del 24-11-2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2021.2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021.

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 10:00, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO GILBERTO CARACENI la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE Pasquale Ercoli.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	**Firma presenti**	**Qualifica**
CARACENI GILBERTO	**Presente**	**SINDACO**
GIANCAMILLI EROS	**Presente**	**VICESINDACO**
TESEI LUCA	**Presente**	**ASSESSORE**

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA FABBISOGNO PERSONALE 2021.2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 19 giugno 2020, esecutiva, con la quale è stato approvato Documento unico di programmazione semplificato 2020/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 19 giugno 2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

VISTA la necessità di definire il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2021.2023 e il piano occupazionale 2021, quale atto propedeutico alla predisposizione del bilancio di previsione del triennio corrispondente, tenuto conto dei vincoli di sostenibilità finanziaria della spesa di personale, previsti dal nuovo sistema delle assunzioni delineato dall'articolo 33, comma 2 del decreto legge 34/2019 e dal successivo decreto della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 17 marzo 2020, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;"*

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 02/08/2016, avente ad oggetto: "Applicazione art. 2 D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 (art 2 comma 3 D.L. 101/13 L. 125/13) al personale dipendente. Indirizzi e disposizioni";

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 10/11/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il programma del fabbisogno del personale precario assunto per il sisma 2016, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legge 104 del 2020, convertito in legge 126 del 13 ottobre 2020;

RITENUTO di definire il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2021.2023 e il piano occupazionale 2021, nei contenuti che seguono:

1. personale a tempo determinato: si confermano le 2(due) unità assegnate dall'USR Regione Marche - Sisma 2016, ai sensi dell'articolo dell'art**.** 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016, per le

quali sono stati costituiti due rapporti di lavoro a tempo parziale, ciascuno al 50 per cento del tempo pieno, nei profili di Istruttore Tecnico e di Istruttore Amministrativo, e 1(uno) rapporto di lavoro a tempo pieno nel profilo di Istruttore Amministrativo/Contabile Direttivo o Istruttore Amministrativo/Contabile, con onere della spesa carico dello Stato.

È prevista inoltre la conferma per l'intero anno 2021, di 1(una) unità lavorativa a tempo parziale, al 50 per cento del tempo pieno, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo, con onere della spesa a carico del bilancio;

2. personale impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza), per i seguenti fabbisogni:

2A- servizi di Polizia Municipale e di Polizia amministrativa locale: si conferma il fabbisogno di 6 ore settimanali per l'intero anno 2021.

2B- servizi finanziari e contabili: si prevede il fabbisogno per 6-9 ore settimanali per il periodo di 3 mesi, per supplire alle necessità legate al collocamento in pensione del Rag. Giuseppe Dotti - dall'1luglio 2020, che presta collaborazione gratuita in favore dell'Ente ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 95 del 2012, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25 settembre 2020;

3. personale a tempo indeterminato:

È prevista l'assunzione a tempo parziale, al 50 per cento del tempo pieno e indeterminato di 1(una) unità di personale nel profilo di Collaboratore professionale - Conduttore di macchine operatrici complesse - e la conferma del restante personale in servizio.

OSSERVATO che la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro tempo indeterminato osserva i vincoli previsti dal DPCM 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 106 del 23 aprile 2020, contenente le modalità di calcolo delle capacità assunzionali, in vigore dal 20 aprile 2020, applicativo delle disposizioni contenute nell' articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, come da prospetto dimostrativo agli atti;

VISTO l'articolo 91, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano i servizi di maggiore rilevanza, i modi di conferimento della titolarità degli stessi e determinano le dotazioni organiche complessive;

VISTO l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 *(Finanziaria 2008),* per il quale le Amministrazioni pubbliche al fine di assicurare il funzionamento e l'ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, riguardo alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano i servizi di maggiore rilevanza, i modi di conferimento della titolarità degli stessi e determinano le dotazioni organiche complessive;

VISTO l'articolo 6, commi 2, 3 e 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale: *"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione*

indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20 I 2, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

VISTO l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 165/2001, modificato con d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il quale: *"4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici";*

VISTO l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), per il quale: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";*

VISTO l'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale:*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:*

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

c) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione a un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio2017, n. 75 "*Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

CONSIDERATO che il decreto n. 75/2017, di modificaal d.lgs. n. 165 del 2001, ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica, inteso quale contenitore che condiziona le scelte sul reclutamento in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali contemplate, traducendosi la nuova dotazione organica in una dotazione di spesa potenziale massima per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, nel rispetto degli indicatori di spesa potenziale massima, per la quale si può procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa secondo i fabbisogni programmati;

RILEVATA la necessità di garantire la coerenza fra il piano triennale del fabbisogno del personale e l'organizzazione degli uffici, per rilevarne le effettive esigenze;

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n. 35 in data 2 agosto 2016, esecutiva, avente ad oggetto: *"Applicazione articolo 2, decreto legge 95 del 2012, convertito in legge 135 del 2012.*

Indirizzi e disposizioni" , con la quale è stata rideterminata la nuova dotazione organica del personale dipendente del Comune di Massa Fermana;

VISTA pertanto la necessità di garantire la coerenza del programma dei fabbisogni di personale con l'organigramma dell'Ente, in coerenza con l'articolo 6, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica rimodulandola in base ai fabbisogni programmati;

VISTO il nuovo prospetto della dotazione organica del personale dipendente, predisposto ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'**Allegato A** alla presente deliberazione e parte integrante di essa;

VISTI i contenuti dell'articolo 33, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 165/2001 - Eccedenze di personale e mobilità collettiva – modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, che di seguito si riportano:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";

RILEVATO che è stata compiuta la prevista ricognizione, dalla quale risulta l'assenza di personale in soprannumero o in eccedenza;

VISTA la necessità di approvare il programma del fabbisogno di personale del triennio 2021/2023 e il piano occupazionale 2021, nei contenuti sopra riportati, quale documento propedeutico

al bilancio di previsione 2021/2023 e parte integrante del Documento unico di programmazione 2021/2023, di prossima formazione;

RILEVATO che questo Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario, e che dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

EVIDENZIATO che le assunzioni sono vincolate all'osservanza delle prescrizioni di carattere ordinamentale stabilite dalla normativa vigente, ovvero:
a) approvazione del piano dei fabbisogni del personale e rideterminazione della dotazione organica;
b) ricognizione annuale delle eccedenze di personale;
c) approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile del servizio personale e dal Responsabile finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma l e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI APPROVARE il programma del fabbisogno di personale 2021/2023 e il piano occupazionale 2021**,** nei contenuti che seguono:

a) PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:

Si confermano le 2(due) unità assegnate dall'USR Regione Marche - Sisma 2016, ai sensi dell'articolo dell'art**.** 50 bis del decreto legge n. 189 del 2016, per le quali sono stati costituiti due rapporti di lavoro a tempo parziale, al 50 per cento ciascuno del tempo pieno, nei profili di Istruttore Tecnico e di Istruttore Amministrativo, e il fabbisogno di una unità lavorativa a tempo pieno nel profilo di Istruttore Amministrativo/Contabile Direttivo o di Istruttore Amministrativo/Contabile, con onere della spesa carico dello Stato;

È prevista inoltre la conferma, per l'intero anno 2021, di un dipendente a tempo parziale, al 50 per cento del tempo pieno, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo, con onere della spesa a carico dell'Ente.

Relativamente al p**ersonale impiegato** ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza), si individuano i seguenti fabbisogni:

-Servizi di Polizia Municipale e di Polizia amministrativa locale: fabbisogno di 6 ore settimanali per l'intero anno 2021.

- Servizi finanziari e contabili: fabbisogno di 6-9 ore settimanali per il periodo di 3 mesi, per supplire alle necessità legate al collocamento in pensione del Rag. Giuseppe Dotti - dall'1luglio 2020, il quale presta collaborazione gratuita in favore dell'Ente ai sensi dell'articolo 5, comma 9, de decreto legge 95 del 2012, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25 settembre 2020;

b) PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

È prevista l'assunzione a tempo parziale (50 per cento del tempo pieno) e indeterminato di 1(una) unità di personale nel profilo di Collaboratore professionale - Conduttore di macchine operatrici complesse - e la conferma del restante personale in servizio.

2. DI APPROVARE il nuovo organigramma dell'Ente, allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

3. DI DARE ATTO che ai sensi degli articoli 6 e 33 del d.lgs. n. 165/2001, l'Ente non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale, e pertanto non occorre avviare le procedure previste dal predetto articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001 sulla ricollocazione del personale.

4. DI RISERVARSI la possibilità di modificarein qualsiasimomento il piano triennaledel fabbisogno di personale e il piano occupazionale2021, per un mutamentodella situazionedi fatto o del quadro normativo di riferimento.

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS. e alle RSU, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 4 del C.C.N.L. del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Revisore dei conti, per l'acquisizione del parere sull'osservanza dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa vigente.

7. DI DARE ATTO che la spesa conseguente alla costituzione del nuovo rapporto di lavoro a tempo parziale e indeterminato è prevista nel bilancio pluriennale 2020.2022, a valere sull'esercizio 2021, e che è possibile costituire il rapporto di lavoro programmato anche in vigenza di esercizio provvisorio al bilancio 2021.2023.

8. DI DEMANDARE al Servizio proponente di porre in atto i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente deliberazione.

9. DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale parte integrante del Documento unico di programmazione semplificato 2021.2023.

10. DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento il programma del fabbisogno di personale approvato con il presente atto, in presenza di sopravvenute esigenze organizzative o per il mutamento del quadro normativo di riferimento.

11. DI COMUNICARE il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di pubblicare il presente provvedimento nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del Sito internet, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con apporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 33/2013.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;*

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE PROGRAMMA FABBISONGO PERSONALE 2021.2023 E PIANO OCCUPAZIONALE 2021.

REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA , li 24-11-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pasquale Ercoli

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI MASSA FERMANA, li 24-11-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to GILBERTO CARACENI

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to GILBERTO CARACENI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to PASQUALE ERCOLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale del Comune il 09-02-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni

Massa Fermana,lì 09-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

ESEGUIBILITÀ

-Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Massa Fermana, li 24-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquale Ercoli

È copia conforme all'originale.
Lì, 09-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pasquale Ercoli